

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"FILI DI CULTURE"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE,

FINALITA' GENERALI E DURATA

Articolo 1. E' costituita un'Associazione culturale riconosciuta denominata "Fili di Culture".

L'Associazione ha sede legale in Napoli attualmente in Corso Umberto I 58, cap 80143 9). La sede legale può essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera del consiglio direttivo che provvederà da solo alla modifica statutaria.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.

L'Associazione è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili nonché dell'associazionismo in genere.

L'Associazione ha durata illimitata.

Oggetto - Scopo

Articolo 2. L'Associazione svolge in Italia ed all'estero ogni attività pertinente ed utile al raggiungimento del suo scopo.

L'associazione ha il fine di favorire l'ampliamento e la condivisione della fruizione della cultura, contribuendo alla diffusione della consapevolezza del bene culturale come bene comune e ad una cultura dei servizi che possa facilitare la fruizione, in forma partecipata, della cultura.

A tale scopo l'associazione intende realizzare progetti di valorizzazione socio-culturale ed iniziative mirate, da destinare e condividere con diverse categorie di utenza, italiane o straniere, singoli od aziende, con particolare riferimento a quei progetti con forte legame al territorio ed al patrimonio culturale in esso contenuto. Il tutto da divulgare e rendere accessibile in forma agevolata a tutti coloro - giovani, adulti od anziani; abili o diversamente abili; di nazionalità italiana o straniera, che operino singolarmente, in gruppi organizzati od in aziende, e che siano - anche solo potenzialmente interessati a sperimentare nuove modalità di fruizione partecipata nell'ambito culturale, sociale ed ambientale.

Allo scopo, l'associazione promuove attività di ricerca, di comunicazione, di formazione, d'intrattenimento, di scambio destinate ad una comunità composta, singoli ed aziende, istituzioni pubbliche e private, atte a favorire forme di condivisione, di crescita individuale e collettiva e di sviluppo sostenibile, a livello locale, nazionale ed internazionale.

A titolo esemplificativo, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) favorire la fruizione della cultura attraverso la conoscenza delle opportunità che il patrimonio storico-artistico-archeologico di un territorio rende disponibile al pubblico;

b) realizzare progetti di valorizzazione socio-culturale mirati, da destinare alle diverse categorie di utenza (italiane o straniere), con particolare riferimento ai

progetti con finalità di inserimento sociale;

c) creare occasioni di partecipazione collettiva ad iniziative culturali, per rafforzare la consapevolezza della cultura come bene comune e condividere esperienze;

d) stimolare, attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione e di relazione, messi a disposizione dai soci, la crescita di una comunità virtuale e fisica interessata a socializzare le esperienze ed a moltiplicare le opportunità di fruizione e conoscenza;

e) favorire la progettazione di iniziative di fruizione integrata attraverso il contributo di soggetti singoli od aziendali che operano nel mercato culturale e sociale e che siano interessati alla crescita ed allo sviluppo del proprio territorio;

f) favorire la partecipazione all'incontro ed al dialogo sui temi di maggiore attualità sociale e culturale attraverso un'attività di convegnistica, workshop anche attraverso i canali web (incluso face book, twitter, etc.) o le nuove metodologie mediali al fine di creare una diffusa consapevolezza a livello locale e nazionale delle problematiche e delle opportunità del settore, anche al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive soprattutto per i giovani.

Al fine di perseguire le suddette finalità, l'associazione potrà, sempre in via esemplificativa e non esaustiva:

g) promuovere programmi di iniziative di intrattenimento e di divulgazione (visite, spettacolo, laboratori, itinerari a tema), tour e viaggi culturali, destinati in forma esclusiva ed agevolata ai propri soci;

h) promuovere, progettare, organizzare e svolgere attività e percorsi formativi, professionali, culturali o sociali strettamente finalizzati al miglioramento della conoscenza e della fruizione anche favorendo la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano;

i) promuovere, organizzare e realizzare studi, convegni, seminari, dibattiti ed inchieste, occasioni di approfondimento, dibattito e confronto -anche attraverso forum virtuali e pure in partecipazione con soggetti terzi, pubblici o privati sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico e sul settore dei servizi in ambito culturale nonché, più in generale, sui problemi che si connettono - anche indirettamente alle materie di interesse dell'associazione;

j) favorire il confronto tra pubblico, specialisti del settore dei beni culturali, aziende, enti ed istituzioni, mobilitandoli intorno a progetti di ampio respiro in diversi ambiti e favorendo la crescita di una comunità fisica e virtuale;

k) compiere ricerche, studi e sperimentazioni in armonia con i propri compiti statutari, direttamente ovvero in collaborazione con imprese, istituzioni ed enti -sia pubblici che privati incluso lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali;

l) elaborare, pubblicare e diffondere documentazioni, studi, ricerche e materiale didattico-formativo in materia dei beni culturali;

m) progettare ed assistere alla realizzazione, anche in collaborazione con altre imprese od Enti, pubblici o privati, di interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali, anche attraverso una costante attività di funding-private e corporate

n) promuovere iniziative per la valorizzazione, la tutela e la migliore conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e storico-artistico, sia in Italia che all'estero, anche attivando convenzioni od accordi con persone fisiche o giuridiche od associazioni in genere che condividono gli obiettivi dell'associazione o, comunque, intendono promuovere e qualificare il settore dei beni culturali;

o) elaborare e promuovere progetti ed iniziative di legge in materia di beni culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico;

p) promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile delle competenti Istituzioni Pubbliche, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Imprese, delle Aziende specializzate, dei Professionisti iscritti agli Albi;

q) pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video utilizzando tutte le tecnologie disponibili;

r) organizzare incontri tra i soci in occasioni di festività, ricorrenze od altro;

s) fornire servizi turistici quali proposte di viaggio, convenzioni, facilitazioni, ai propri soci;

t) promuovere e favorire scambi di informazioni, intese od accordi di interesse comune, con Enti, Organismi pubblici o privati, Associazioni operanti - in Italia od all'estero - nel settore dei beni culturali;

u) partecipare ad altre associazioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, locali, nazionali od internazionali, aventi scopi analoghi all'associazione oppure aventi scopi sociali od umanitari;

v) organizzare ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'associazione; nonché attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria - od anche solo opportuna - per il raggiungimento degli scopi che precedono.

L'associazione s'inibisce lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e comunque esercitate in via non prevalente.

Articolo 3. L'associazione attua le sue finalità attraverso strutture o sedi decentrate o distaccate, anche al di fuori del Comune di Napoli ed anche all'estero, con attività e modalità decise dall'assemblea dei soci e portate avanti dagli organi dell'associazione.

L'associazione istituisce, su delibera del consiglio direttivo, una o più sedi distaccate, con o senza una loro autonomia organizzativa, anche al fine di svolgere le attività di pubblicità delle convocazioni e delle delibere di cui ai successivi artt. 12, cpv. 2°, 18, cpv. 1° e 2°, 22, lett. a), nonché 22.

L'associazione, sempre in ambito dei suoi scopi statuari, può svolgere ogni sua attività in collaborazione con qualsiasi ente o soggetto pubblico o privato, oppure

associarsi con altre istituzioni od enti od organizzazioni nonché promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati od organizzazioni sociali.

SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI -

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 4. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, s'impegnino a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli Organi dell'associazione, assumendosi l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci possono essere di qualsiasi nazionalità, razza, religione od opinione politica.

I soci devono aver compiuto la maggiore età.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie di associati:

a) soci fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

b) soci sovventori, cioè coloro che si obbligano a fornire prestazioni e/o convenzioni in favore dell'associazione e/o dei soci, anche mediante donativi di vario genere volti a promuovere od agevolare l'attività dell'associazione;

c) soci sostenitori, cioè coloro che si differiscono dai soci ordinari contribuendo all'associazione con il versamento di una quota annuale almeno doppia;

d) soci onorari, cioè coloro che, di riconosciuta elevata competenza scientifica sui beni culturali o sui servizi in ambito culturale, per motivi di prestigio o per eccezionali meriti in favore dell'associazione, ricevono ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, tale riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi, ma possono compiere elargizioni volontarie;

e) i soci della Società Cooperativa Culture (codice fiscale: 03174750277), ai quali è riservato il diritto di adesione gratuita, ove ne facciano esplicita richiesta;

f) soci ordinari, cioè tutti coloro che non rientrano in una delle precedenti categorie.

Articolo 5. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista, per ogni singola categoria, con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo, su proposta del presidente o di almeno dieci soci ordinari, nonché con il versamento della quota stabilita annualmente, per ogni categoria di socio, dall'assemblea dei soci.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Articolo 6. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo, ottenendone copia od estratto, così come per i bilanci ed i rendiconti, a proprie spese.

I soci sono obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

2) alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dagli altri organi sociali.

L'inadempienza - grave ovvero reiterata - rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del socio.

Il presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 24 cod. civ., invita il socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di sette giorni, le sue eventuali giustificazioni. Al contempo, il presidente convoca l'assemblea onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dal socio inadempiente e deliberare i conseguenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, alla quale il socio sottoposto a procedimento di esclusione può partecipare e intervenire ma senza diritto di voto.

Costituiscono cause legittimanti l'esclusione dell'associato, in quanto costituenti gravi motivi, il fatto che il socio:

a) non si trovi più in grado di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali;

b) non abbia osservato, in più di un'occasione, lo statuto e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'associazione;

c) si sia reso in qualsiasi modo gravemente insolvente od inadempiente verso l'associazione. La morosità nel versamento della quota associativa annuale, non immediatamente sanata a seguito di invito del presidente, costituisce un'ipotesi di grave inadempimento ai sensi della presente lettera c);

d) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'associazione;

e) abbia dimostrato, nonostante specifico richiamo del Presidente, palese e ripetuto disinteresse per l'attività dell'associazione;

f) si trovi in stato di manifesta insolvenza;

g) sia stato dichiarato fallito o sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale;

h) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato ovvero sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno.

Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere g) ed h) operano di diritto contestualmente al verificarsi del fatto così come risultante dalle certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Le deliberazioni relative all'esclusione del socio, assunte dall'assemblea secondo quanto previsto al presente art. 6, sono immediatamente esecutive e debbono essere tempestivamente notificate dal presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

ovvero con altro strumento equipollente. Le deliberazioni adottate dovranno essere, inoltre, registrate dal presidente nel libro dei soci.

Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la comunicazione ovvero dal giorno della delibera dell'assemblea qualora lui vi abbia presenziato.

Oltre che nell'ipotesi di esclusione, la qualità di socio si perde per decesso ovvero per recesso.

Il recesso dell'associato che non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato avviene mediante comunicazione scritta inviata al presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Altrimenti avrà effetto con lo scadere dell'anno successivo.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio Direttivo alla deliberazione di recesso o di esclusione dall'associazione, per il socio con cui sia stato instaurato un ulteriore rapporto di lavoro o di servizio, consegue anche la risoluzione del rapporto di lavoro o di servizio instaurato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7. Organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente ed eventuale Vicepresidente;
- d) Segretario Generale.

Assemblea dei soci

Articolo 8. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto attivo e passivo per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione dell'assemblea nonché, con le limitazioni stabilite nello statuto, per tutte le cariche sociali.

Articolo 9. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approvare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali dei soci;
- d) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e) approvare il Regolamento associativo e le sue modifiche;
- f) escludere i soci riconosciuti inadempienti, secondo quanto previsto al precedente art. 6.
- g) deliberare su ogni altra materia posta dal presidente all'ordine del giorno.

Articolo 10. L'assemblea ordinaria è validamente costituita - in prima convocazione - con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta

l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 11. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. Ogni socio presente, in proprio o per delega, può esprimere un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può cumulare più di dieci deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 12. La convocazione dell'assemblea - ordinaria o straordinaria - viene effettuata dal presidente a mezzo di lettera raccomandata od altro mezzo che dia prova della ricezione, inclusi posta elettronica o telefax, da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel Libro Soci.

E' legittima anche la convocazione eseguita mediante raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero mediante avviso da affiggersi, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nella sede legale. La data di protocollo della convocazione dell'assemblea costituisce valida prova della data di sua avvenuta affissione presso la sede dell'associazione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, in cui si svolgerà la riunione.

Ricorrendo, secondo la valutazione del presidente, motivi di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Articolo 13. L'assemblea è presieduta dal presidente ovvero, in sua assenza e se nominato, dal vicepresidente oppure, in assenza anche di questi, dal segretario generale.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario dell'assemblea, anche non socio, nominato di volta in volta dall'assemblea. Non si fa luogo alla nomina del segretario dell'assemblea quando il verbale è redatto da un Notaio.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente deve inoltre, salvo quando la richiesta di convocazione appaia palesemente diretta a conseguire intenti di mero disturbo dell'attività associativa, convocare senza indugio l'assemblea onde deliberare sugli argomenti proposti, da trattare quando ne è fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o di almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo.

Articolo 15. Tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci, con esclusione di quelle per le quali la Legge prevede espressamente la formula assembleare, possono essere

adottate - su iniziativa del presidente - mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto".

In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica.

La proposta deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché, per la "consultazione scritta", l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci aventi diritto di voto è assegnato il termine di almeno dieci giorni per trasmettere al presidente la risposta, la quale deve contenere l'approvazione o l'astensione o il diniego, sottoscritto in calce al documento ricevuto.

In caso di mancata risposta nel termine come sopra fissato, il consenso di quel socio s'intende negato.

Il presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, a tutti i soci e - se nominato - al Revisore, indicando: i soci favorevoli, contrari od astenuti; la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine di cui al 4° capoverso del presente art. 15; eventuali dichiarazioni, purché relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dal socio nella sua risposta.

La proposta s'intende approvata qualora le risposte contenenti la sua approvazione costituiscano la maggioranza del numero degli soci aventi diritto di voto.

Le decisioni degli associati, adottate con le modalità di cui al presente art. 15, devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del presidente ed inserito nel Libro delle Assemblee.

Articolo 16. L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la nomina e sostituzione del/dei liquidatore/i.

Essa è convocata dal presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. E' regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il verbale è redatto da un Notaio scelto dal presidente.

Articolo 17. In mancanza di valida convocazione, l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i soci, la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e l'eventuale Revisore; e nessuno si opponga alla trattazione di quanto

posto all'ordine del giorno.

Articolo 18. Tutte le delibere assembleari sono espone presso la sede legale dell'associazione, entro dieci giorni dalla data di deliberazione, per un periodo di almeno tre mesi successivi alla deliberazione stessa.

Tutti i soci, particolarmente quelli che sono stati assenti all'assemblea, sono tenuti a prendere tempestiva visione della relativa delibera presso la sede legale. In ogni caso, gli effetti della conoscenza legale di detta delibera, da parte dei soci che non abbiano partecipato all'assemblea, si hanno dal giorno successivo alla data di affissione di cui al precedente paragrafo, così come risultante dal protocollo dell'associazione.

Consiglio Direttivo

Articolo 19. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno soci.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci.

Il socio fondatore Coopculture può indicare all'assemblea fino ad un terzo dei componenti del consiglio direttivo da eleggere.

L'assemblea elegge altresì il presidente scegliendolo tra una terna di candidati proposti dal socio fondatore Coopculture.

I soci membri del consiglio direttivo deliberano di assumere, su proposta del presidente, specifici incarichi operativi secondo le esigenze dell'associazione.

La carica di membro del consiglio direttivo è gratuita. E' previsto il solo diritto al rimborso delle spese anticipate.

Articolo 20. Il consiglio direttivo:

a) approva le linee strategiche dell'associazione, in relazione alla programmazione annuale e semestrale, nonché l'indirizzo culturale e scientifico;

b) approva le linee direttive di gestione dell'associazione in riferimento all'uso programmatico delle sue risorse e del suo patrimonio;

c) ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, proposti dal presidente e da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci.

Inoltre, il consiglio direttivo:

d) redige la proposta di Regolamento dell'associazione e le sue eventuali modifiche che sottopone all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione;

e) assegna specifici incarichi ai suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

f) delibera di accettare o meno eventuali eredità, donazioni o lasciti in favore dell'associazione.

Articolo 21. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ogni componente del consiglio direttivo cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca - anche senza giusta causa da parte dell'assemblea dei soci - dimissioni, decesso.

La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di socio.

Il presidente, nel caso di cessazione - per qualsiasi causa - di un membro del consiglio direttivo, dovrà convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato, fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 3°, 4° e 5° del precedente art. 19.

Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del minimo stabilito dal presente statuto, il consiglio direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

Articolo 22. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta:

a) con affissione presso la sede legale dell'associazione almeno sette giorni prima della data della riunione. La data di protocollo della convocazione del consiglio direttivo costituisce valida prova della data di sua avvenuta affissione presso la sede legale dell'associazione;

b) con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, incluso posta elettronica, telegramma, telefax o raccomandata a mano, almeno tre giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In mancanza di valida convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'eventuale Revisore; e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 23. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, tra cui il presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal presidente.

Le decisioni del consiglio direttivo possono anche essere adottate, per scelta del presidente, mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto" da ciascuno dei suoi componenti. In tal caso il presidente comunica a tutti gli altri componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine, non inferiore a 36 (trentasei) ore, entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso di quel consigliere s'intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso, l'astensione, ovvero il dissenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo, che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione.

Il consiglio direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

Le delibere del consiglio direttivo vengono raccolte nel

Libro verbali ed affisse, entro quindici giorni dalla loro data, anche solo per estratto, nella sede legale dell'associazione per un periodo di almeno tre mesi dalla loro deliberazione.

Il Presidente - eventuale Vicepresidente

Articolo 24. Il Presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo solo quanto di competenza di altri organi dell'associazione;

b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione

c) ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quelli che la Legge od il presente statuto riservano alla decisione degli altri organi dell'associazione;

d) è il responsabile esecutivo, di concerto con il consiglio direttivo, delle decisioni dell'assemblea dei soci e ne cura ogni fase attuativa;

e) mantiene le relazioni istituzionali e le attività di comunicazione;

f) ha la rappresentanza - attiva e passiva - dell'associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli.

Il consiglio direttivo può nominare un Vicepresidente,

Il Vicepresidente, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento di questi. L'esercizio da parte del Vicepresidente dei poteri del Presidente costituisce valida prova, nei confronti dei Terzi, della sussistenza di assenza ed impedimento del Presidente.

Articolo 25. L'uso delle risorse dell'associazione da parte del Presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, sono regolate dal presente Statuto e dal Regolamento e ricadono nella sfera di competenza del Presidente medesimo, che ne ha titolarità d'uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative.

Il Presidente può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Articolo 26. Il presidente dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte del consiglio direttivo, dimissioni, decesso.

Il Segretario Generale

Articolo 27. Il segretario generale, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) redige, di concerto con il presidente, il Bilancio preventivo e consuntivo nonché la Relazione sull'attività svolta, che propone al consiglio direttivo per la ratifica e per la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

b) analizza e verifica l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci consuntivi.

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con il più ampio potere di operare sugli stessi nonché di chiedere fidi in conformità alle direttive date dal consiglio direttivo;

d) è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'associazione e sovrintende la gestione finanziaria.

Il segretario generale dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso.

Il segretario generale può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote dei soci;

b) dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dai terzi;

c) dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'Associazione, destinati ai fini statutari;

d) da erogazioni, eredità, donazioni o lasciti;

e) da liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche;

f) da contributi statali, regionali, di enti locali ed istituzioni in genere, dell'Unione Europea, di fondazioni e/o Organismi internazionali;

g) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

h) dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci. Le elargizioni volontarie possono essere sollecitate dal consiglio direttivo per finanziare specifici progetti;

i) da ogni altra entrata, pubblica o privata, derivante da iniziative patrimoniali destinate al proprio finanziamento;

j) dalle prestazioni od altre utilità effettuate dai soci sovventori;

k) da ogni entrata relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l'attività associativa;

l) dai proventi della cessione dei beni e servizi agli Associati e/o a Terzi; cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

m) dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, scuole, conferenze e convegni con espresso obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.

Le risorse dell'associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità.

Articolo 29. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno

successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta od indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di Legge.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 30. Quando la Legge prevede l'obbligo della presenza di un Organo di Controllo, ovvero quando l'assemblea dei soci, anche se a ciò non dovuta, ne decide l'istituzione, esso è costituito da un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominato dall'assemblea dei Soci.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'associazione; vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di Bilancio ratificata dal consiglio direttivo alle risultanze dei Libri contabili e delle scritture; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo; assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge per l'Organo di controllo di un'associazione.

Il Revisore - sempre che sussistano i presupposti normativi per la sua nomina - resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di un collegio sindacale.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e, anticipatamente, per tutto il tempo di durata della carica.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 31. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

In caso di liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni od Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

RINVIO

Articolo 32. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa sulle Associazioni riconosciute di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo II° del codice civile ed all'ulteriore vigente in quanto applicabile.

Firmati: Doriana VALENTE - Rosario PIRRO notaio (con l'impronta del sigillo).